

**La globalizzazione dei diritti delle popolazioni indigene e la democratizzazione  
dell'economia.**

**The globalization of the rights of indigenous peoples and the democratisation of  
the economy.**

Micaela Di Giorgio

Università Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli

micaela.digiorgio@unicampia.it

**Sintesi:** L'esistenza delle popolazioni indigene è in numerose zone del nostro pianeta seriamente minacciata a causa della sistematica disattenzione e oppressione dei diritti umani e delle minoranze da parte dei governi nazionali, a causa della marginalizzazione politica, a fenomeni discriminatori mirati ed alla costrizione all'assimilazione. La ragione è, quasi sempre, di natura economica e legata agli interessi di una specifica élite nazionale o internazionale. Siamo ancora lontani da un umano bilanciamento dei diritti contrapposti, forse anche per l'incapacità degli stati nel costruire e nel mantenere sistemi giuridici efficaci, che finiscono in questo modo con l'indebolire alla base la potestà della legge, violando i diritti innati degli individui e dei popoli.

**Parole chiave:** Premesse preliminari, la costituzione del buen vivir, per una cultura dei diritti umani, il ruolo del giudice tra i nuovi diritti e i diritti economici, considerazioni conclusive.

**Abstract:** The existence of indigenous peoples is in numerous areas of our planet seriously threatened by the systematic disregard and oppression of human and minority rights by national governments, due to political marginalisation, targeted discriminatory phenomena and compulsion to assimilation. The reason is, almost always, economic in nature and linked to the interests of a specific national or international elite. We are still far from a human balance of opposing rights, perhaps also for the inability of states to build and maintain effective legal systems, which end up in this way weakening the power of the law at the base, violating the innate rights of individuals and peoples.

**Keywords:** Preliminary premises, the constitution of the buen vivir, for a culture of human rights, the role of the judge between new rights and economic rights, concluding remarks.

## 1. Premesse preliminari

Ogni essere umano, così come esplicitamente previsto dalle norme giuridiche internazionali, è titolare di diritti innati, imprescrittibili e inalienabili, preesistenti rispetto alla legislazione scritta. Ci si riferisce, in particolare, al diritto alla vita, all'identità, ed al diritto all'autodeterminazione. Tali diritti sono altresì riconosciuti a intere comunità, che vengono a costituire una determinata etnia. Gli stati sono, rispetto a queste entità derivate e dovrebbero agire nell'ossequioso rispetto dei diritti summenzionati, così come previsto da quella gerarchia stabilita per le norme del diritto internazionale vigente.

I diritti umani sono norme dello *jus cogens* e pertanto superiori rispetto a qualsivoglia diritto statale e, nel caso di contrasto, sono i primi a dovere prevalere sui secondi<sup>1</sup>.

Alla luce di quanto sino ad oggi accaduto va tuttavia rilevato che le premesse di cui sopra non sono sempre state avallate dai paesi e la logica del nuovo diritto internazionale appare antinomica anche rispetto al precedente ordinamento.

La figura dell'organo giudicante si è nel tempo dimostrata assolutamente necessaria e fondamentale per contrastare gli abusivi ed illegittimi provvedimenti statali, posti in essere nell'assoluto disprezzo di quello che potremmo definire un "diritto naturale", e della legislazione scritta. In uno stato di diritto, come è ovvio che sia, ciascuno dei poteri deve necessariamente attendere quelle che sono le funzioni attribuitegli (senza immotivate invasioni del campo altrui). Tuttavia, se uno di essi viene meno al proprio ruolo, ciò comporta un inevitabile *vulnus* nell'intero assetto istituzionale.

Va pur sempre rilevato che il diritto si rapporta in maniera alquanto complessa alla fluida dinamicità delle società moderne. Per tale ragione, si è giunti ad una sempre più alta rilevanza delle Corti, tanto di quelle nazionali, quanto di quelle sovranazionali, specie per quel concerne taluni settori, come quello del biodiritto<sup>2</sup>.

Ciò che è certo è che bisogna procedere – e in maniera concreta – all'umanizzazione dei sistemi politici ed economici, a un diritto internazionale altrettanto umano ed efficientemente democratico.

---

<sup>1</sup> Cfr. M. G. Losano, *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei*, Laterza, Roma-Bari, 2000; L. Pegoraro, A. Rinella, *Costituzioni e fonti del diritto*, Giappichelli, Torino, 2018, *passim*.

<sup>2</sup> «Constitutions of the older type may be called Flexible, because they have elasticity, because they can be bent and altered in form while retaining their main features. Constitutions of the newer kind cannot, because their lines are hard and fixed», J. Bryce, *Flexible and Rigid Constitutions*, in *Studies in History and Jurisprudence*, vol. I, Oxford University Press, Oxford, 1901, p. 154. Per quel che concerne l'esperienza italiana, F. Lanchester, *La costituzione tra elasticità e rottura*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 6 e ss.

## **2. La costituzione del *buen vivir*. Per una cultura dei diritti umani**

Nel panorama contemporaneo il riconoscimento costituzionale delle minoranze ruota intorno a innumerevoli diritti legati alla cultura di una certa terra, ai quali si aggiungono altresì sfere di autonomia giurisdizionale e territoriale.

Se si punta lo sguardo alla costituzione dell'Ecuador, si potrà notare come in essa la cultura autoctona sia tenuta in profonda considerazione.

In seguito al fallimento delle istituzioni rispetto alla riforma del sistema socio-economico e all'attuazione dei diritti dei popoli autoctoni, nel XXI secolo sono cominciati movimenti di rivolta e protesta posti in essere dagli abitanti delle zone rurali ed in particolare dai nativi<sup>3</sup>.

Le iniziative statali, volte alla gestione del territorio e a quella delle risorse naturali, hanno spinto in direzione della riscrittura dei testi costituzionali, tenendo in debito conto i nuovi valori ed individuando apposite linee alternative allo sviluppo capitalista. E' quanto accaduto con la costituzione ambientale dell'Ecuador.

I movimenti popolari hanno fatto proprie le lotte per l'ottenimento di una politica e di un'etica dell'ambientalismo, osteggiando quelle strutture economiche e sociali diseguali, giustificate e rese possibili da ideologie razziste e da governi autoritari. Proteggere l'ambiente significa – per questi popoli – salvaguardare i propri diritti individuali e collettivi, la propria libertà civile.

Per tutte queste ragioni, l'Ecuador aderisce ad una forma di organizzazione economica e sociale che – in via di principio almeno – si dichiara a favore delle popolazioni indigene e nettamente contrapposta a quella organizzazione di stampo neoliberale, della quale si contestano (tra le altre cose) l'economia estrattivista e le politiche socialmente irresponsabili.

In Ecuador l'economia del petrolio ha rivestito un ruolo preponderante. Gli inevitabili costi che tuttavia essa ha comportato superano, e di gran lunga, i benefici conseguiti, ledendo – in maniera diretta – i diritti dei propri abitanti.

---

<sup>3</sup> Nel 1979, con l'elezione del presidente Jaime Roldós, ha inizio un processo di ri-democratizzazione; cominciano ad organizzarsi numerosi movimenti indigeni, sino a giungere alla fondazione, nel 1986, della Confederazione delle Nazionalità Indigene dell'Ecuador (CONAIE). Poco dopo, nel 1990, la Confederazione ha mobilitato una rivolta nazionale e chiesto la riforma costituzionale e la proclamazione dell'Ecuador come stato plurinazionale.

Per meglio chiarire, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso l'Ecuador è soggetto allo sfruttamento delle risorse petrolifere, tant'è che oggi il petrolio rappresenta la principale voce dell'*export* nel paese e il 34% delle entrate statali<sup>4</sup>.

Grazie al petrolio l'Ecuador è molto cresciuto in termini di urbanizzazione, ma, dal punto di vista ecologico, ha subito nel tempo un eccessivo impoverimento e una profonda devastazione, alla quale è conseguita la crescita del tasso disoccupazionale, l'iperinflazione, un elevato debito estero.

Tra gli anni Ottanta e Novanta il paese è stato caratterizzato da continue sommosse capeggiate dalle popolazioni indigene che hanno condotto, nel 2008, alla stesura della odierna carta costituzionale (approvata con *referendum* popolare). Nella c.d. Costituzione di Montecristi l'Ecuador viene definito come uno "stato plurinazionale e interetnico". Essa individua altresì concetti innovativi, come quello di *sumak kawsay* (tipico della filosofia andina), con l'intento di salvaguardare i diritti della natura e l'ambiente in genere<sup>5</sup>.

L'interculturalità e la plurinazionalità sono quei fattori principali che caratterizzano il sistema giuridico ecuadoriano. Il pluralismo acquisisce un valore tanto importante da condurre, dal punto di vista giuridico, alla istituzione degli Stati plurinazionali, e al riconoscimento di eguali diritti per qualsivoglia componente etnica. L'interculturalità potrebbe condurre alla decostruzione di quelle strategie culturali, epistemologiche e politiche che creano condizioni discriminatorie e ineguali per i popoli indigeni<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Nel decennio compreso tra il 2007 e 2017 l'Ecuador ha registrato un ulteriore aumento della produzione cominciato nel 2004, arrivando da 310.000 barili al giorno a 520.000. Con la crisi del 2008 anche la produzione di petrolio nel Paese è andata riducendosi, per poi riprendere nel 2010 e mantenersi stabile sino al 2015. Stando alle stime rilevate dalla fondazione *Rainforest Information Centre*, delle foreste protette all'incirca 728.000 ettari sono stati destinati alle operazioni di estrazione.

<sup>5</sup> F. Ramírez Gallegos, *Processo costituente ecuadoriano e legittimazione democratica: un contrappunto andino*, in S. Bagni (a cura di), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 103 e ss. A proposito del *buen vivir* v. S. Baldin, *La tradizione giuridica contro – egemonica in Ecuador e Bolivia*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 143, 2015, p. 489: «Carducci riconduce il *buen vivir* a sette categorie concettuali. La prima è quella della tradizione giuridica indigena. La seconda prospettiva riguarda la politica economica, proponendo una via alternativa allo sviluppo di tipo occidentale. E ancora, la cosmovisione andina sostituisce quella di matrice statunitense del *nomos* della Terra, prevalente nel Sud America, mediante un diverso modo di governare un paese; può collocarsi nella corrente del *nuevo constitucionalismo latinoamericano*; contrassegna una nuova semantica della costituzione, distinta dagli stilemi occidentali; riflette un sapere che si aggiunge a quello dei colonizzatori e che va considerato per fondare una epistemologia del Sud, basata sulla democratizzazione, la demercantilizzazione e la demistificazione per scongiurare l'uso di categorie occidentali; infine, il *buen vivir* indica il superamento della ragion di Stato economica».

<sup>6</sup> «I diritti di prima, seconda e terza generazione, infatti, anche se troppo spesso solo nella loro forma, sono stati adottati e fanno costantemente parte dei valori e dei testi costituzionali latinoamericani», A. Apostoli,

La *Pachamama* (natura), è, in forza della carta costituzionale succitata, titolare di taluni diritti inalienabili, ovverosia “il diritto al rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, delle sue strutture, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi”<sup>7</sup>.

A tutela di questi diritti, le nazioni, le comunità o anche i singoli individui, sono legittimati a procedere innanzi all’autorità giudiziaria, ovvero alle istituzioni pubbliche. E’ quanto sancito al settimo capitolo della Costituzione *de qua*, frutto delle storiche lotte condotte per la conquista dei diritti umani. E’ il caso di precisare che quando si parla di

Quando abbiamo parlato di plurinazionalismo, di rispetto per Pachamama, di *sumak kawsay*, di diritti collettivi, si vanno ripristinando «i fondamentali elementi di civiltà di queste culture, che sono state massacrate, colonizzate e sfruttate nei periodi della conquista, delle colonie e della repubblica. Per questo sembrava cruciale che nella fondazione giuridica dello stato venisse dato alla natura un posto di rilievo, e che le fossero attribuiti propri diritti specifici. Nel mondo indigeno, la natura non ha mai preteso questi diritti, semplicemente perché essa è parte di un tutto più grande. Secondo la nostra logica, invece, era necessario aggiungerli. Strettamente parlando, i Diritti della Natura sono riconducibili a una cosmologia moderna, perché gli esseri umani così facendo garantiscono diritti a tutti gli altri esseri viventi»<sup>8</sup>.

### 3. Il ruolo del giudice tra i nuovi diritti e i diritti economici

L’America latina, in seguito alla definitiva caduta dei regimi autoritari, ha riconosciuto la partecipazione popolare alla funzione normativa e, grazie anche al

---

*Alcune (prime) osservazioni sulle tendenze del costituzionalismo latinoamericano*, in A. Saccoccio (a cura di), *Sistema giuridico latinoamericano*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 112.

<sup>7</sup> Art. 71. Costituzione dell’Ecuador. Art. 72. La natura ha diritto a interventi di risanamento. Tali interventi saranno indipendenti dall’obbligo che hanno lo Stato e le persone fisiche e giuridiche di risarcire gli individui e le collettività che dipendono dai sistemi naturali danneggiati. Nei casi di impatto ambientale grave o permanente, inclusi quelli derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili, lo Stato stabilirà i meccanismi più efficaci per il risanamento e adotterà misure adeguate per mitigare o eliminare le conseguenze ambientali nocive. Art. 73. Lo Stato adotterà misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all’estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all’alterazione permanente dei cicli naturali. È proibita l’introduzione di organismi e di materiale organico e inorganico che possano alterare in modo definitivo il patrimonio genetico nazionale. Art. 74. Le persone, i popoli, le comunità e le nazionalità avranno diritto a godere dell’ambiente e delle ricchezze naturali che rendono possibile il buon vivere. I servizi ambientali non saranno suscettibili di appropriazione; la loro produzione, il loro approvvigionamento, utilizzo e godimento saranno regolati dallo Stato. Per un approfondimento v. G. Weber, *Introducción*, in Id., *Debates sobre cooperación y modelos de desarrollo. Perspectivas desde la sociedad civil en el Ecuador*, Centro de Investigaciones Ciudad-Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en Ecuador, Quito, 2011, p. 13 ss.

<sup>8</sup> Cit. A. Acosta, in U. Biemann, P. Tavares, *Forest Law – Foresta Giuridica*, Nottetempo, Milano, 2020, estratto da <https://www.che-fare.com/almanacco/societa/diritti/come-la-costituzione-dellecuador-ha-forgiato-i-diritti-fondamentali-della-natura/?print=print>.

significativo contributo della giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani, si è giunti all'affermazione di meccanismi di tutela dei diritti individuali e al rafforzamento del principio di partecipazione popolare tanto nella procedura di formazione della norma giuridica, quanto nei procedimenti amministrativi<sup>9</sup>.

La partecipazione attiva dei cittadini nell'esercizio delle funzioni pubbliche testimonia, in maniera tangibile, il cambiamento del rapporto tra la società civile e la p.a. I recenti meccanismi di informazione e comunicazione consentono ai cittadini la partecipazione diretta e consapevole nella vita politica del paese; la stessa coniugazione del momento partecipativo e di quello decisionale dovrebbe consentire l'azione di scelte effettivamente condivise dalla comunità sociale. La consultazione popolare, specie per quel che concerne taluni ambiti e settori, è condizione necessaria per l'attuazione del provvedimento statale. Ciononostante, in talune vicende, lo stato assume un atteggiamento tutt'altro che garantista, andando a violare i diritti della popolazione.

E' per questa stessa ragione che, a tutela dei diritti dei popoli, il potere giurisdizionale si è trovato più di una volta a dovere intervenire.

Procedendo in ordine cronologico, il Tribunale penale di Pastaza, il 26 aprile 2019, si è pronunciato con una sentenza che rappresenta un significativo precedente storico (e giurisprudenziale) in favore degli indigeni americani, ribadendo il diritto dei nativi all'autodeterminazione.

Per chiarezza espositiva, si riporta – pure se in maniera sintetica – la vicenda giudiziaria in questione.

Nel 2012 il Presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, dispone l'avviamento di esplorazioni petrolifere nelle zone dell'Amazzonia ecuadoriana. In seguito al provvedimento statale, tre milioni di ettari di foresta pluviale sono stati divisi in blocchi petroliferi (sedici *in toto*) e per questi si è disposta la vendita all'asta su scala internazionale (tra questi anche il c.d. blocco 22, di circa 200 mila ettari, sito nella terra degli indigeni). Ciò che in questa sede ci preme sottolineare della vicenda giudiziaria è la consultazione – nel corso della procedura – della popolazione amerinda. Il governo, sul punto, afferma difatti di avere adeguatamente, e nell'ossequiosa osservanza della legge, provveduto a sentire i popoli (plausibilmente) interessati alle papabili conseguenze del provvedimento posto in essere. Questi ultimi, di contro, lamentavano di non essere stati

---

<sup>9</sup> Cfr. G. Zanghì, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Giappichelli, Torino, 2013, *passim*; L. Mezzetti, *L'America latina*, in P. Carozza, A. Di Giovine, G. F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 464 e ss.

edotti sul punto e di avere altresì subito minacce. Nonostante le proteste delle popolazioni indigene, la procedura non ha subito alcuna interruzione o sospensione, giungendo sino all'aggiudicazione dell'appalto.

Il popolo *waorani*, coadiuvato dall'organizzazione *Digital Democracy*, ha dichiarato e documentato la relazione sussistente tra le terre ancestrali e le popolazioni indigene ivi stanziati. Successivamente, con ricorso al difensore civico, ha accusato lo Stato, in persona dei delegati ministeriali, di avere violato e leso quei diritti ancestrali di cui i *waorani* sono legittimi titolari. La stessa consultazione della popolazione sarebbe stata meramente fittizia, teatralmente inscenata, e attuata con promesse e senza alcuna informazione chiara ed esaustiva rispetto alle potenziali derive che sarebbero potute conseguire dall'attuazione del provvedimento.

Il tribunale investito della vicenda ha deciso in favore della popolazione indigena, vittima dell'arbitrario comportamento del potere statale. Difatti la consultazione, date le prove edotte, ci sarebbe sì stata, ma in maniera inadeguata e non sufficiente a consapevolizzare i diretti interessati sulla realtà dei fatti.

Ulteriore esempio di intervento giurisprudenziale a tutela dei diritti violati è rinvenibile nella sentenza della Corte costituzionale dell'Ecuador, n. 1149-19-JP/21 del 10 novembre 2021, con la quale ha provveduto alla revisione della decisione n. 10332-2018-00640 emessa il 19 giugno 2019 dalla *Sala Multi competente* della *Corte Provincial de Justicia de Imbabura*. Anche in questo caso, la Corte costituzionale ha ribadito la rilevanza della *pachamama* nell'ordinamento ecuadoriano, imputando la violazione dei diritti della natura del *Bosque Protector Los Cedros* (diritto all'acqua, diritto ad un ambiente sano) e ribadendo l'obbligo alla consultazione preventiva delle comunità abitanti.

Sulle medesime argomentazioni la Corte ecuadoriana si è, di recente, nuovamente pronunciata, con *sentencia n. 273 – 19 – JP/22*, ribadendo l'obbligo sussistente in capo allo Stato di dovere provvedere alla preventiva consultazione delle popolazioni indigene rispetto alle attività estrattive nelle terre da queste abitate. Anche in questo caso viene riconosciuto il diritto all'autodeterminazione delle popolazioni *de quibus* e, dunque, la necessità del previo consenso libero e informato delle stesse.

Va anzitutto rilevato che l'autodeterminazione dei popoli è principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, ed in base ad esso ogni popolo ha il diritto di decidere in maniera autonoma del proprio assetto politico, sociale ed economico. Potremmo definirlo un diritto "rivoluzionario", anzitutto perché implica

processi di ristrutturazione geopolitica e altresì perché sottintende la soggettività giuridica e la politica internazionale del popolo, distinta e separata da quella dello Stato, come più volte chiarito dalla Corte internazionale di Giustizia.

I giudici del Tribunale dell’Aja, a tal proposito, affermano che si tratta di un principio dal quale derivano obblighi *erga omnes* e di un interesse giuridicamente riconosciuto – in nome e per conto della comunità internazionale – a tutti gli Stati<sup>10</sup>.

Esso è principio fondamentale del diritto internazionale generale e norma di legittimazione dell’emancipazione dal dominio coloniale.

Un consolidato orientamento dottrinale è giunto a ritenere che l’autodeterminazione dei popoli sia divenuto altresì parte dello *ius cogens*, e dunque parte di quel nucleo di norme inderogabili, poste a tutela di valori e principi fondamentali della comunità internazionale<sup>11</sup>.

Tuttavia, il diritto *de quo* è tutt’oggi contraddistinto da una certa opacità giuridica, sia per quel che concerne l’ambito soggettivo di applicazione, sia rispetto alla possibilità che tale principio venga esercitato al di fuori del contesto coloniale. Durante la guerra fredda, allorquando la devastazione ecologica cagionata dall’usurpazione e saccheggio delle risorse naturali travolse l’intero territorio mondiale, anche le preoccupazioni concernenti la destabilizzazione dell’intero ecosistema divennero preoccupazioni della stessa politica internazionale.

Alla luce di questo, al fine espandere le frontiere petrolifere e minerarie, è del tutto evidente l’importanza del previo consenso delle popolazioni indigene, che potrebbero essere pregiudicate da provvedimenti di questo genere; è questo un diritto costituzionale<sup>12</sup>.

La Costituzione ecuadoriana statuisce difatti il diritto delle popolazioni indigene al FPIC, *Free, prior and informed consent*, ovvero il diritto ad una consultazione libera, preventiva e informata ogniqualvolta s’intenda attuare un progetto minerario, petrolifero o simili. Il principio è altresì sancito a livello internazionale, con la Convenzione 169 ILO

---

<sup>10</sup> Corte Internazionale di Giustizia, 30.6.1995, *Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia*; C.I.J., 9.7.2004, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, parere consultivo.

<sup>11</sup> Cfr. I. Brownlie, *Principles of Public International Law*, VII ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 511; A. Cassese, *Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 140 e ss.

<sup>12</sup> I. P. Celi Toledo, *Teoria y política del constitucionalismo en América latina*, in AA.VV., *Costitucionalismo contemporaneo en América latina*, Dykinson, Madrid, 2019, pp. 75 e ss. *Contra* N. Pérez Ruales, *Hacia un nuevo modelo de desarrollo*, in R. Ávila Santamaría (a cura di), *La Constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho comparado*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Corte IDH, Costa Rica, 2008, pp. 201 e ss.



dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che dispone l'accesso al FPIC per le nazionalità indigene<sup>13</sup>. Ciononostante è questo un principio più volte violato, anzitutto per ragioni economiche. Difatti, nell'Amazzonia ecuadoriana (nella quale il 70% del territorio è abitato dalle popolazioni indigene) sono presenti le più considerevoli riserve di petrolio greggio.

4. Le terre ancestrali e i diritti degli indigeni. Evoluzione storica dei provvedimenti statali.

Le popolazioni indigene godono, rispetto alle terre abitate, di specifici diritti collettivi, vale a dire di una serie di tutele e prerogative imputabili ed esercitabili in maniera collettiva, non individuale.

Nel 1923 Deskaheh (capo indiano) avanza alla Società delle Nazioni la proposta d'ingresso tra i membri dell'Organizzazione delle Sei Nazioni Irochesi; proposta non avallata da alcun altro e pertanto rigettata. Il medesimo "disprezzo" per le comunità aborigene è testimoniato tanto nella Carta delle Nazioni Unite del 1945, quanto nella Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948, nelle quali gli indigeni non figurano affatto. Nelle decadi successive prende avvio quella battaglia finalizzata al proprio riconoscimento come "popolo"<sup>14</sup>.

Con le Dichiarazioni di Barbados del 1971 e 1977, comincia ad aversi un'interpretazione più adeguata della questione indigena. Coadiuvati dai rappresentanti indigeni, le varie entità statali provvedono all'elaborazione di norme *ad hoc* in tutela delle comunità indigene e finalizzate alla corretta applicazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, nata *ab origine* per la decolonizzazione di quei possedimenti europei oltremare. Tuttavia, a causa delle pressioni di paesi come gli Stati Uniti, l'Urss, o anche i paesi sudamericani, essa non è stata applicata a quei popoli colonizzati all'interno delle singole frontiere.

---

<sup>13</sup> Nel 1989, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) - un'agenzia delle Nazioni Unite - ha adottato la Convenzione ILO 169 sui diritti dei popoli indigeni e tribali, con la quale sono stati riconosciuti alle popolazioni indigene un insieme di diritti fondamentali, necessari per la loro sopravvivenza, quali i diritti sulle terre ancestrali e il diritto di decidere autonomamente del proprio futuro. Essa costituisce, al momento, il più importante strumento legislativo internazionale di protezione dei diritti dei popoli indigeni. Con la ratifica della Convenzione, i vari stati si impegnano a garantire in maniera efficace ed efficiente l'integrità fisica e spirituale dei popoli indigeni, ovviando a qualsivoglia fenomeno discriminatorio nei loro confronti. Essa è stata ratificata da diversi paesi, anche europei, in testimonianza del fatto che, pure se non abitati dai popoli tribali, le proprie azioni in ogni caso impattano, e direttamente, sui diritti di queste.

<sup>14</sup> *Ex multiis*, R. V. Pastor (a cura di), *Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, *passim*.

Al contempo iniziavano i primi Congressi pan-indigeni, come il Consiglio mondiale dei popoli indigeni nel 1975, che nel 1977 ottiene il riconoscimento dall'ONU come organizzazione non governativa con funzioni consultive.

Poco dopo, nel 1982, l'Assemblea Generale istituisce altresì il Gruppo di Lavoro sui Popoli Indigeni e, in seguito, la Commissione per la Prevenzione della Discriminazione e la Protezione delle Minoranze. Tra il 1995 e il 2004 l'ONU ha proclamato il primo "Decennio internazionale dei popoli indigeni del Mondo", così da avviare un programma di lavoro finalizzato al riconoscimento internazionale normativo delle popolazioni autoctone e dei loro diritti sulle terre ancestrali.

La Dichiarazione di Rio del 1992, pur ammettendo il diritto dei paesi allo sfruttamento delle loro risorse, non prevede affatto che ciò possa avvenire a scapito dei diritti umani delle comunità indigene, ponendo all'art. 1 della suddetta dichiarazione "l'uomo" come punto di partenza dello sviluppo.

Nel diritto internazionale consuetudinario è rinvenibile il fondamento della legittima appartenenza delle risorse naturali alle stesse popolazioni indigene, in condizione di parità con gli Stati; più in generale, il regime – secondo il diritto internazionale consuetudinario – dell'appartenenza pubblica delle risorse sottostanti e sovrastanti è legittimato dal principio della sovranità territoriale. Parimenti si fa riferimento al concomitante diritto di disporre liberamente dell'ecosistema entro il quale si vive.

L'art. 32 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni del 2007, di cui l'acronimo UNDRIP, sottolinea che le popolazioni indigene sono titolari del diritto «di definire le priorità e le strategie per lo sviluppo o l'utilizzo delle loro terre»<sup>15</sup>.

Al secondo comma è statuito l'obbligo – in capo allo Stato – di provvedere alla consultazione preventiva delle popolazioni interessate e alla cooperazione in buona fede. Pertanto, gli stati sono tenuti ad ottenere il preventivo consenso delle popolazioni, libero e informato, per potere approvare qualsivoglia progetto che possa influire sulle risorse e terre abitate dalle popolazioni indigene, specie nel caso in cui si tratti di operazioni di sfruttamento delle risorse, di valorizzazione o utilizzo delle stesse.

---

<sup>15</sup> Art. 32 *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni*, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Sessantunesima sessione, Punto 68 dell'ordine del giorno. Rapporto del Consiglio sui Diritti Umani, Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, 13 settembre 2007, tr. it. E. Borghino, G. Tesconi (a cura di), 2008, p. 10, estratto da: [https://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS\\_it.pdf](https://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS_it.pdf).

E' altresì disposta la garanzia di un indennizzo equo, oltre che l'obbligo per ogni progetto, anche per quelli preventivamente acconsentiti, di «mitigare l'impatto nocivo a livello ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale»<sup>16</sup>.

Con la Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO), vengono per la prima volta riconosciuti alle popolazioni indigene e tribali taluni diritti fondamentali, quali quelli sulle terre ancestrali, oltre che il diritto di decidere del proprio futuro in maniera autonoma; sono questi, difatti, diritti intrinseci al loro stesso diritto alla sopravvivenza.

Nel 1996, in seguito alla Conferenza di Londra, è stata altresì adottata la Dichiarazione *Mining and Indigenous people*, con lo scopo di mediare i conflitti tra le comunità multinazionali e quelle autoctone. Le popolazioni indigene vengono, così, ufficialmente inserite tra i *decision makers* rispetto a qualsivoglia attività finalizzata allo sfruttamento delle loro terre e risorse.

Tuttavia la Dichiarazione *de qua* ha prodotto scarsi risultati negli anni, tanto da condurre nel 2009, a margine della Conferenza di Manila, a necessari emendamenti e modifiche.

Le comunità indigene oggi hanno un riconoscimento nell'agenda di quelle iniziative concernenti la riduzione della povertà e la tutela dei diritti umani; ciononostante non può dirsi costantemente tutelata la posizione di queste popolazioni, svantaggiate per ragioni meramente economiche<sup>17</sup>.

La posizione ultima delle Nazioni Unite e le problematiche legate al cambiamento climatico impongono un ulteriore potenziamento delle modalità di protezione delle terre e delle popolazioni indigene e l'assunzione e consapevolezza della sussistenza di una responsabilità sociale in capo all'intera cittadinanza e alle imprese – per attività – coinvolte.

---

<sup>16</sup> Art. 32 *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni*, cit.; Cfr. S. Baldin, *Giustizia indigena e giustizia costituzionale interculturale nell'ordinamento boliviano*, in C. A. D'Alessandro, C. Marchese (a cura di), *Ius dicere in a globalized world. A comparative overview*, Roma Tre Press, Roma, 2018, p. 359 e ss.

<sup>17</sup> «An ILO study on the extent to which indigenous peoples' issues were covered in national poverty papers (PRSPs) showed that for the 14 countries analysed, most PRSPs acknowledged a disproportionate representation of indigenous peoples among the poor, but virtually no recommendations were made to address this disparity», M. Tomei, *Indigenous and Tribal Peoples. An Ethic Audit of Selected Poverty Reduction Strategy Papers*, International Labour Office, Geneva, 2005, pp. 15 e ss. estratto da: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---normes/documents/publication/wcms\\_100602.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_100602.pdf); v. anche R. Plant, *Indigenous peoples, ethnic minorities and poverty reduction: Regional report*, Asian Development Bank, Manila, 2002, p.32.

#### 4. Considerazioni conclusive

L'Ecuador si definisce una Repubblica plurinazionale, ivi, stando alle stime, la popolazione indigena rappresenta il 7% della popolazione totale, dunque un milione di persone ripartite in 13 nazionalità. La Costituzione ecuadoriana con la previsione, all'art. 57 Cost. ecuadoriana, del diritto allo sviluppo, alla tutela e al rafforzamento delle tradizioni ancestrali e dell'identità indigena, vieta altresì qualsivoglia atteggiamento discriminatorio consequenziale a motivazioni etniche, ovvero culturali, pena il risarcimento del danno cagionato.

La Costituzione ecuadoriana dedica inoltre numerevoli articoli alla salvaguardia delle terre indigene, attribuendo alle popolazioni in questione la proprietà imprescrittibile sulle terre comunitarie, oltre l'uso, la conservazione e l'amministrazione di tutte le risorse rinnovabili e naturali che ne derivano. Al co. 7 dell'art. summenzionato è sancito – e in maniera esplicita – il diritto, in capo alle popolazioni indigene, di consultazione preventiva, libera e informata, che deve essere obbligatoriamente eseguita e in un ragionevole lasso temporale. La consultazione è coercitivamente imposta per qualsivoglia attività finalizzata all'esplorazione, allo sfruttamento e alla commercializzazione di quelle risorse (non rinnovabili) presenti nelle terre *de quibus* e dalle quali potrebbero conseguire ripercussioni ambientali e culturali. Le popolazioni debbono per tale ragione partecipare ai progetti potenzialmente pregiudizievoli, consentirli, godere dei consequenziali profitti ed hanno altresì diritto ad un equo indennizzo per qualsivoglia pregiudizio subito.

Come sinteticamente riportato, a partire dai primi anni del 2000 si sono susseguiti numerevoli atti normativi, ai quali si è accompagnato altresì un considerevole contributo giurisprudenziale, nazionale ed internazionale<sup>18</sup>.

La giustizia ha ammesso la necessaria tutela e salvaguardia di quel complicato intreccio sussistente tra terra e cultura, indispensabile per la sopravvivenza delle popolazioni indigene. Ha anche ammesso, e più volte ribadito, il dovere statale di procedere alla preventiva consultazione della comunità, necessario e imprescindibile in qualsivoglia democrazia multicultural e pluralistica. Questo è da considerarsi come un diritto imprescrittibile.

---

<sup>18</sup> Per citare alcuni dei provvedimenti susseguitisi: la legge sullo sviluppo agrario, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della proprietà collettiva e individuale della terra, sino a rafforzare l'aspetto comunitario della produzione tradizionale. E ancora, la legge sull'organizzazione e gestione delle *comunas*, per mezzo della quale viene riconosciuto – a tutte le popolazioni indigene - l'esercizio dei diritti collettivi. La legge sulle terre vacanti, con la quale si escludono esplicitamente da questa categoria tutte le terre ancestrali in cui vivono le popolazioni indigene.

La consultazione – come più volte specificato – deve essere libera e informata (oltre che preventiva) sì da garantire l’effettiva (e consapevole) partecipazione delle popolazioni indigene allo sviluppo della propria terra. Affinché i requisiti summenzionati possano dirsi però effettivamente rispettati, la consultazione deve avvenire in buona fede, deve esserne garantita l’accessibilità e l’adeguata informazione, nell’ottica di giungere al migliore accordo possibile, pur tenendo in debito conto l’impatto ambientale del provvedimento valutato come giusto. La violazione del diritto alla consultazione implica la responsabilità internazionale del paese.

Le popolazioni indigene rappresentano più del 4% dell’intera popolazione mondiale e il 90% della diversità culturale. Si parla all’incirca di 300 milioni e oltre di individui, di ben 5.000 comunità indigene ripartite in 75 differenti Paesi<sup>19</sup>.

Questi potrebbero apparire a prima vista numeri esigui, ma certo non irrilevanti.

La tutela loro riconosciuta viene – non di rado – violata, e calpestati i diritti normativamente attribuitigli. L’ordinamento statale (e quello internazionale) pur se intervenuti in materia, lo hanno fatto in maniera alquanto insoddisfacente, lasciando nella legislazione scritta lacune ingiustificate, ma che giustificano l’operato di quei colossi multinazionali che agiscono legittimamente in virtù della globalizzazione economica e della libertà di mercato. Addirittura esistono zone qualificate come “*black areas*”, zone nere perché in esse non è previsto il rispetto di alcun diritto umano.

Le discriminazioni e lo sfruttamento della manodopera e delle risorse naturali delle terre ancestrali sono problematiche tutt’altro che remote. Si pensi all’illegale disboscamento nella Repubblica centrale africana (in danno alla comunità dei Bayaka), allo sfruttamento petrolifero in territori come il Sudan (in danno alla comunità dei Dinka), a quello dell’oro in Nicaragua (causa della povertà dei Miskito), tanto da far ritenere che

---

<sup>19</sup> La maggioranza delle tribù indigene vive in Asia; la restante parte è sparsa in tutti i continenti. Essi, tutt’oggi, rappresentano la maggioranza numerica della popolazione dell’Africa, dell’America Latina e dell’Oceania. Per essere precisi, si contano circa 84 milioni di Adivasi in India, 40 milioni di Indiani in America, i Maori in Nuova Zelanda, gli Aborigeni in Australia, i San nell’Africa meridionale. Nel continente africano, molti tra i gruppi etnici diversi da quelli predominanti nei singoli stati non vengono considerati come “indigeni” secondo l’interpretazione data dal diritto internazionale. La ragione sta nel fatto che i governi post-coloniali sono formati dai rappresentanti di altre etnie locali, differentemente da quanto accade in altri paesi. Vengono considerati “indigeni” solo taluni piccoli gruppi isolati, come per esempio i pigmei, ovvero i tuareg. In Europa, invece, sono considerati indigeni pochi popoli, come i Lapponi o Sami, insediati nelle terre subartiche dalla Norvegia fino alla Russia. Questi rappresentano il gruppo più numeroso. Accanto alle popolazioni indigene oggi riconosciute, debbono aggiungersi ulteriori tribù mai contattate dalla civiltà industrializzata. La maggior parte di queste tribù si trova in America meridionale, specie in Perù e Brasile. Altre sono rinvenibili in paesi come la Nuova Guinea, l’Australia, o nelle Isole Andatane.

«i 370 milioni di persone appartenenti a popoli indigeni continuano a essere vittima di discriminazioni, povertà e conflitti»<sup>20</sup>.

Con le grandi colonizzazioni, milioni di indigeni sono stati sterminati, perché ritenuti selvaggi, cagionando l'estinzione della maggior parte delle tribù originarie.

Oggi più che mai «dovremmo ascoltare i popoli indigeni: con la loro vasta conoscenza dell'ambiente in cui vivono, possono e devono giocare un ruolo cruciale negli sforzi globali per contrastare i cambiamenti climatici»<sup>21</sup>. Tuttavia le comunità indigene sopravvissute sono depredate da quei governi e da quelle multinazionali, che agiscono per ragioni prettamente economiche. Il diversificato ambiente in cui ciascuna comunità indigena è immersa dovrebbe invece costituire il punto di partenza per comprendere le opportunità economiche di una certa terra.

Alcuni provvedimenti posti in essere per la salvaguardia dei diritti delle popolazioni indigene, come emerso, ci sono stati. Ciononostante, l'intervento dell'organo giudicante è tutt'oggi fondamentale stante la considerevole e illegittima violazione degli Stati (con opere di privatizzazione e politiche agro-industriali, con lo sfruttamento delle terre e delle risorse lì presenti) di quei diritti atti a salvaguardare la sopravvivenza stessa delle comunità in questione e la preziosa biodiversità delle terre in cui vivono.

La globalizzazione di stampo neo-liberista ha sicuramente aggravato le diseguaglianze sociali ed economiche mondiali. Ma l'economia e la politica debbono necessariamente soddisfare i bisogni fondamentali degli individui, promuovendo la democratizzazione dell'economia mondiale e la globalizzazione della democrazia stessa.

I governi, andando anche oltre l'Agenda 2030 dovrebbero introdurre – a livello locale – dei “meccanismi permanenti, aperti e inclusivi per la consultazione, la partecipazione e la rappresentanza” dei popoli indigeni; strumenti che potrebbero implementare e arricchire la già preziosa funzione svolta dagli SDGs.

Nell'epoca della transnazionalizzazione, dell'internazionalizzazione dei diritti dell'individuo e del popolo e dell'interdipendenza planetaria, occorre più che mai che vengano individuate nuove e più adeguate forme di statualità e sistemi democraticamente

---

<sup>20</sup> Ban Ki Moon, *Giornata internazionale dei popoli autoctoni*, 9 agosto 2007, estratto da: *Popoli indigeni: minacciati da clima e nuove fonti energetiche / Notizie / Home - Unimondo*

<sup>21</sup> Cit. Sha Zukang, *Rechte Der Indigenen Völker “Although we are in different boats you in your boat and we in our canoe we share the same river of life”*, Hüter der Traditionen des Clans der Schildkröten in Onandaga, Oren Lyons, 2009, estratto da: [file:///C:/Users/User/Downloads/RECHTE\\_DER\\_INDIGENEN\\_V%C3%96LKER.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/RECHTE_DER_INDIGENEN_V%C3%96LKER.pdf).

partecipati, nell'ossequiosa osservanza di quanto negli anni normativamente ottenuto grazie all'impulso delle popolazioni indigene.

### Referencias Bibliográficas

Cfr. M. G. Losano, *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei*, Laterza, Roma-Bari, 2000; L. Pegoraro, A. Rinella, *Costituzioni e fonti del diritto*, Giappichelli, Torino, 2018, *passim*.

«Constitutions of the older type may be called Flexible, because they have elasticity, because they can be bent and altered in form while retaining their main features. Constitutions of the newer kind cannot, because their lines are hard and fixed», J. Bryce, *Flexible and Rigid Constitutions*, in *Studies in History and Jurisprudence*, vol. I, Oxford University Press, Oxford, 1901, p. 154. Per quel che concerne l'esperienza italiana, F. Lanchester, *La costituzione tra elasticità e rottura*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 6 e ss.

Nel 1979, con l'elezione del presidente Jaime Roldós, ha inizio un processo di ri-democratizzazione; cominciano ad organizzarsi numerosi movimenti indigeni, sino a giungere alla fondazione, nel 1986, della Confederazione delle Nazionalità Indigene dell'Ecuador (conae). Poco dopo, nel 1990, la Confederazione ha mobilitato una rivolta nazionale e chiesto la riforma costituzionale e la proclamazione dell'Ecuador come stato plurinazionale.

Nel decennio compreso tra il 2007 e 2017 l'Ecuador ha registrato un ulteriore aumento della produzione cominciato nel 2004, arrivando da 310.000 barili al giorno a 520.000. Con la crisi del 2008 anche la produzione di petrolio nel Paese è andata riducendosi, per poi riprendere nel 2010 e mantenersi stabile sino al 2015. Stando alle stime rilevate dalla fondazione *Rainforest Information Centre*, delle foreste protette all'incirca 728.000 ettari sono stati destinati alle operazioni di estrazione.

F. Ramírez Gallegos, *Processo costituente ecuadoriano e legittimazione democratica: un contrappunto andino*, in S. Bagni (a cura di), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 103 e ss. A proposito del *buen vivir* v. S. Baldin, *La tradizione giuridica contro – egemonica in Ecuador e Bolivia*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 143, 2015, p. 489: «Carducci riconduce il *buen vivir* a sette categorie concettuali. La prima è quella della tradizione giuridica indigena. La seconda prospettiva riguarda la politica economica, proponendo una via alternativa allo sviluppo di tipo occidentale. E ancora, la cosmovisione andina sostituisce quella di matrice statunitense del *nomos della Terra*, prevalente nel Sud America, mediante un diverso modo di governare un paese; può collocarsi nella corrente del *nuevo constitucionalismo latinoamericano*; contrassegna una nuova semantica della



costituzione, distinta dagli stilemi occidentali; riflette un sapere che si aggiunge a quello dei colonizzatori e che va considerato per fondare una epistemologia del Sud, basata sulla democratizzazione, la demercantilizzazione e la demistificazione per scongiurare l'uso di categorie occidentali; infine, il buen vivir indica il superamento della ragion di Stato economica».

«I diritti di prima, seconda e terza generazione, infatti, anche se troppo spesso solo nella loro forma, sono stati adottati e fanno costantemente parte dei valori e dei testi costituzionali latinoamericani», A. Apostoli, *Alcune (prime) osservazioni sulle tendenze del costituzionalismo latinoamericano*, in A. Saccoccio (a cura di), *Sistema giuridico latinoamericano*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 112.

Art. 71. Costituzione dell'Ecuador. Art. 72. La natura ha diritto a interventi di risanamento. Tali interventi saranno indipendenti dall'obbligo che hanno lo Stato e le persone fisiche e giuridiche di risarcire gli individui e le collettività che dipendono dai sistemi naturali danneggiati. Nei casi di impatto ambientale grave o permanente, inclusi quelli derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili, lo Stato stabilirà i meccanismi più efficaci per il risanamento e adotterà misure adeguate per mitigare o eliminare le conseguenze ambientali nocive. Art. 73. Lo Stato adotterà misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all'estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali. È proibita l'introduzione di organismi e di materiale organico e inorganico che possano alterare in modo definitivo il patrimonio genetico nazionale. Art. 74. Le persone, i popoli, le comunità e le nazionalità avranno diritto a godere dell'ambiente e delle ricchezze naturali che rendono possibile il buon vivere. I servizi ambientali non saranno suscettibili di appropriazione; la loro produzione, il loro approvvigionamento, utilizzo e godimento saranno regolati dallo Stato. Per un approfondimento v. G. Weber, *Introducción*, in Id., *Debates sobre cooperación y modelos de desarrollo. Perspectivas desde la sociedad civil en el Ecuador*, Centro de Investigaciones Ciudad-Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en Ecuador, Quito, 2011, p. 13 ss.

Cit. A. Acosta, in U. Biemann, P. Tavares, *Forest Law – Foresta Giuridica*, Nottetempo, Milano, 2020, estratto da <https://www.chefare.com/almanacco/societa/diritti/come-la-costituzione-dellecuador-ha-forgiato-i-diritti-fondamentali-della-natura/?print=print>.

Cfr. G. Zanghì, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Giappichelli, Torino, 2013, *passim*; L. Mezzetti, *L'America latina*, in P. Carozza, A. Di Giovine, G. F.

Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 464 e ss.

Corte Internazionale di Giustizia, 30.6.1995, *Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia*; C.I.J., 9.7.2004, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, parere consultivo.

Cfr. I. Brownlie, *Principles of Public International Law*, VII ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 511; A. Cassese, *Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 140 e ss.

I. P. Celi Toledo, *Teoria y política del constitucionalismo en América latina*, in AA.VV., *Costitucionalismo contemporaneo en América latina*, Dykinson, Madrid, 2019, pp. 75 e ss. *Contra* N. Pérez Ruales, *Hacia un nuevo modelo de desarrollo*, in R. Ávila Santamaría (a cura di), *La Constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho comparado*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Corte IDH, Costa Rica, 2008, pp. 201 e ss.

Nel 1989, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) - un'agenzia delle Nazioni Unite - ha adottato la Convenzione ILO 169 sui diritti dei popoli indigeni e tribali, con la quale sono stati riconosciuti alle popolazioni indigeni un insieme di diritti fondamentali, necessari per la loro sopravvivenza, quali i diritti sulle terre ancestrali e il diritto di decidere autonomamente del proprio futuro. Essa costituisce, al momento, il più importante strumento legislativo internazionale di protezione dei diritti dei popoli indigeni. Con la ratifica della Convenzione, i vari stati si impegnano a garantire in maniera efficace ed efficiente l'integrità fisica e spirituale dei popoli indigeni, ovviando a qualsivoglia fenomeno discriminatorio nei loro confronti. Essa è stata ratificata da diversi paesi, anche europei, in testimonianza del fatto che, pure se non abitati dai popoli tribali, le proprie azioni in ogni caso impattano, e direttamente, sui diritti di queste.

*Ex multiis*, R. V. Pastor (a cura di), *Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, *passim*.

Art. 32 *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni*, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Sessantunesima sessione, Punto 68 dell'ordine del giorno. Rapporto del Consiglio sui Diritti Umani, Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, 13 settembre 2007, tr. it. E. Borghino, G. Tescari (a cura di), 2008, p. 10, estratto da: [https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS\\_it.pdf](https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_it.pdf).

Art. 32 *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni*, cit.; Cfr. S. Baldin, *Giustizia indigena e giustizia costituzionale interculturale nell'ordinamento boliviano*, in C. A. D'Alessandro, C. Marchese (a cura di), *Ius dicere in a globalized world. A comparative overview*, Roma Tre Press, Roma, 2018, p. 359 e ss.

«An ILO study on the extent to which indigenous peoples' issues were covered in national poverty papers (PRSPs) showed that for the 14 countries analysed, most PRSPs acknowledged a disproportionate representation of indigenous peoples among the poor, but virtually no recommendations were made to address this disparity», M. Tomei, *Indigenous and Tribal Peoples. An Ethic Audit of Selected Poverty Reduction Strategy Papers*, International Labour Office, Geneva, 2005, pp. 15 e ss. estratto da: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---normes/documents/publication/wcms\\_100602.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_100602.pdf); v. anche R. Plant, *Indigenous peoples, ethnic minorities and poverty reduction: Regional report*, Asian Development Bank, Manila, 2002, p.32.

Per citare alcuni dei provvedimenti susseguiti: la legge sullo sviluppo agrario, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della proprietà collettiva e individuale della terra, sino a rafforzare l'aspetto comunitario della produzione tradizionale. E ancora, la legge sull'organizzazione e gestione delle *comunias*, per mezzo della quale viene riconosciuto – a tutte le popolazioni indigene - l'esercizio dei diritti collettivi. La legge sulle terre vacanti, con la quale si escludono esplicitamente da questa categoria tutte le terre ancestrali in cui vivono le popolazioni indigene.

La maggioranza delle tribù indigene vive in Asia; la restante parte è sparsa in tutti i continenti. Essi, tutt'oggi, rappresentano la maggioranza numerica della popolazione dell'Africa, dell'America Latina e dell'Oceania. Per essere precisi, si contano circa 84 milioni di Adivasi in India, 40 milioni di Indiani in America, i Maori in Nuova Zelanda, gli Aborigeni in Australia, i San nell'Africa meridionale. Nel continente africano, molti tra i gruppi etnici diversi da quelli predominanti nei singoli stati non vengono considerati come "indigeni" secondo l'interpretazione data dal diritto internazionale. La ragione sta nel fatto che i governi post-coloniali sono formati dai rappresentanti di altre etnie locali, diversamente da quanto accade in altri paesi. Vengono considerati "indigeni" solo taluni piccoli gruppi isolati, come per esempio i pigmei, ovvero i tuareg. In Europa, invece, sono considerati indigeni pochi popoli, come i Lapponi o Sami, insediati nelle terre subartiche dalla Norvegia fino alla Russia. Questi rappresentano il gruppo più numeroso. Accanto alle popolazioni indigene oggi riconosciute, debbono aggiungersi

ulteriori tribù mai contattate dalla civiltà industrializzata. La maggior parte di queste tribù si trova in America meridionale, specie in Perù e Brasile. Altre sono rinvenibili in paesi come la Nuova Guinea, l'Australia, o nelle Isole Andatane.

Ban Ki Moon, *Giornata internazionale dei popoli autoctoni*, 9 agosto 2007, estratto da: *Popoli indigeni: minacciati da clima e nuove fonti energetiche / Notizie / Home - Unimondo*

Cit. Sha Zukang, *Rechte Der Indigenen Völker* "Although we are in different boats you in your boat and we in our canoe we share the same river of life", Hüter der Traditionen des Clans der Schildkröten in Onandaga, Oren Lyons, 2009, estratto da: *file:///C:/Users/User/Downloads/RECHTE\_DER\_INDIGENEN\_V%C3%96LKER.pdf*